

OGGETTO: Deroga in via generale all'art. 91 del decreto ministeriale 31 luglio 1934.

Sono pervenuti, da parte di vari Comandi provinciali VV.F., quesiti in merito all'installazione di generatori di aria calda per il riscaldamento di autorimesse, autofficine e autocarrozzerie, in deroga all'art. 91 del decreto ministeriale 31 luglio 1934. Al riguardo questo Ministero, sentito il parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, ritiene di concedere, in via generale, deroga all'art. 91 del citato decreto ministeriale, alle seguenti condizioni:

1. Ubicazione. Il generatore di aria calda deve essere installato in apposito locale separato, all'esterno degli ambienti di utilizzazione ed in comunicazione con essi solo attraverso le condotte dell'aria calda. Dove si verificano attraversamenti di muri o solai di detto locale, su tali condotte devono essere installate serrande tagliafuoco in corrispondenza di ciascuna faccia per intercettare automaticamente il flusso dell'aria in caso di incremento di 20°C della temperatura nella condotta.
2. Caratteristiche. Il locale ove è installato il generatore di aria calda deve:
 - a) presentare le caratteristiche previste per il locale caldaia ai punti 1.2, 1.3, 1.6, della circolare n. 73 del 29 luglio 1971, per i generatori funzionanti con combustibili liquidi e ai punti 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3 della circolare n. 68 del 25 novembre 1969 per i generatori funzionanti a gas di rete;
 - b) avere, di massima, l'accesso direttamente da spazi a cielo libero oppure da intercapedine superiormente grigliata a servizio esclusivo del locale. Ove l'accesso avvenga attraverso disimpegno, questo non deve avere comunicazione con i locali destinati ad autorimessa, autofficina o autocarrozzeria e deve presentare i requisiti previsti al punto 1.4 della circolare n. 73 del 29 luglio 1971 ed al punto 2.3 della circolare n. 68 del 25 novembre 1969 rispettivamente per impianti funzionanti ad olio combustibile o gasolio e a gas di rete.
3. Divieto di ricircolo d'aria. E' fatto divieto di effettuare il ricircolo d'aria dalle autorimesse, autofficine, autocarrozzerie e dai locali in comunicazione con esse.
4. Condotte d'aria. Le condotte di mandata dell'aria calda devono:
 - a) essere costruite di materiale incombustibile in tutti i loro elementi;
 - b) essere sostenute saldamente da mensole o staffe in ferro;
 - c) essere zincate o avere analoga protezione anticorrosiva, se in ferro o in acciaio;
 - d) avere guarnizioni, fra i vari tronchi, di materiale incombustibile;
 - e) avere, sui tronchi principali e sulle diramazioni, portelli d'ispezione e di pulizia, opportunamente dimensionati e ubicati;
 - f) avere, in corrispondenza di attraversamenti di muri, pareti divisorie e solai, lo spazio attorno alle condotte stesse sigillato con corda di amianto, lana minerale o altro materiale incombustibile, atto ad impedire il passaggio delle fiamme e del fumo;
 - g) non attraversare luoghi sicuri (coperti), locali che presentino pericoli di incendio o di scoppio, spazi sottratti alla vista e contenenti materiali combustibili. L'attraversamento può essere consentito a condizione che le condotte siano racchiuse in strutture tagliafuoco della resistenza al fuoco di 120 minuti primi e non presentino aperture di manutenzione né bocche di presa e d'immissione d'aria;
 - h) essere a perfetta tenuta lungo tutto il loro percorso; le guarnizioni e le connessioni flessibili devono essere realizzate con materiale incombustibile;
 - i) di massima non attraversare strutture tagliafuoco. Ove il passaggio sia consentito, le condotte devono essere munite in entrambe le facce della parete di serrande tagliafuoco a funzionamento automatico nel caso di incremento della temperatura di 20°C nella condotta. L'impianto deve essere munito di dispositivo automatico che consenta, in caso di intervento della serranda tagliafuoco, l'espulsione all'esterno dell'aria calda proveniente dal generatore.

Inoltre, l'intervento delle serrande tagliafuoco, deve determinare automaticamente lo spegnimento del bruciatore;

1. per impianti di potenzialità superiore a 5.000 m³/h, limitatamente ai montanti principali, essere racchiuse entro pareti tagliafuoco della resistenza al fuoco di 120 minuti primi.
2. Filtri dell'aria. I filtri dell'aria devono essere del tipo incombustibile oppure del tipo che contribuisca moderatamente alla propagazione della fiamma ed alla produzione di fumo. L'olio minerale usato nei filtri come liquido adesivo deve avere un punto di infiammabilità non inferiore a 180°C. I serbatoi di liquido adesivo in cui sono immersi i filtri di ricambio devono essere ubicati all'esterno dell'edificio o in locale separato con strutture resistenti al fuoco.

I filtri devono essere mantenuti liberi da eccesso di polveri o di materiali combustibili e devono essere puliti o cambiati quando la resistenza al flusso dell'aria diventa doppia di quella di esercizio.

3. Dispositivi di controllo. Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando a mano per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio, situato in un punto facilmente accessibile.
4. Dispositivi complementari e di sicurezza - Impianti elettrici. Per tali dispositivi ed impianti devono essere applicate le disposizioni di cui ai punti 11.1, 11.2, 11.3 della circolare n. 73 del 29 luglio 1971 per gli impianti funzionanti ad olio combustibile o gasolio e le disposizioni di cui ai Titoli 5 e 7 della circolare n. 68 del 25 novembre 1969 per impianti funzionanti a gas di rete.
5. Deposito di olio combustibile o di gasolio. Per quanto concerne i depositi di olio combustibile o di gasolio devono essere applicate le disposizioni di cui al punto 12.1 della circolare n. 73 del 29 luglio 1971 per generatori funzionanti a combustibile liquido.
6. Impianto di adduzione del gas di rete. Per l'impianto di adduzione del gas devono essere applicate le disposizioni di cui al Titolo 4 della circolare n. 68 del 25 novembre 1969 per generatori funzionanti a gas di rete.